

LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE
DEL SIGNOR
GIOVANNI DOMAT

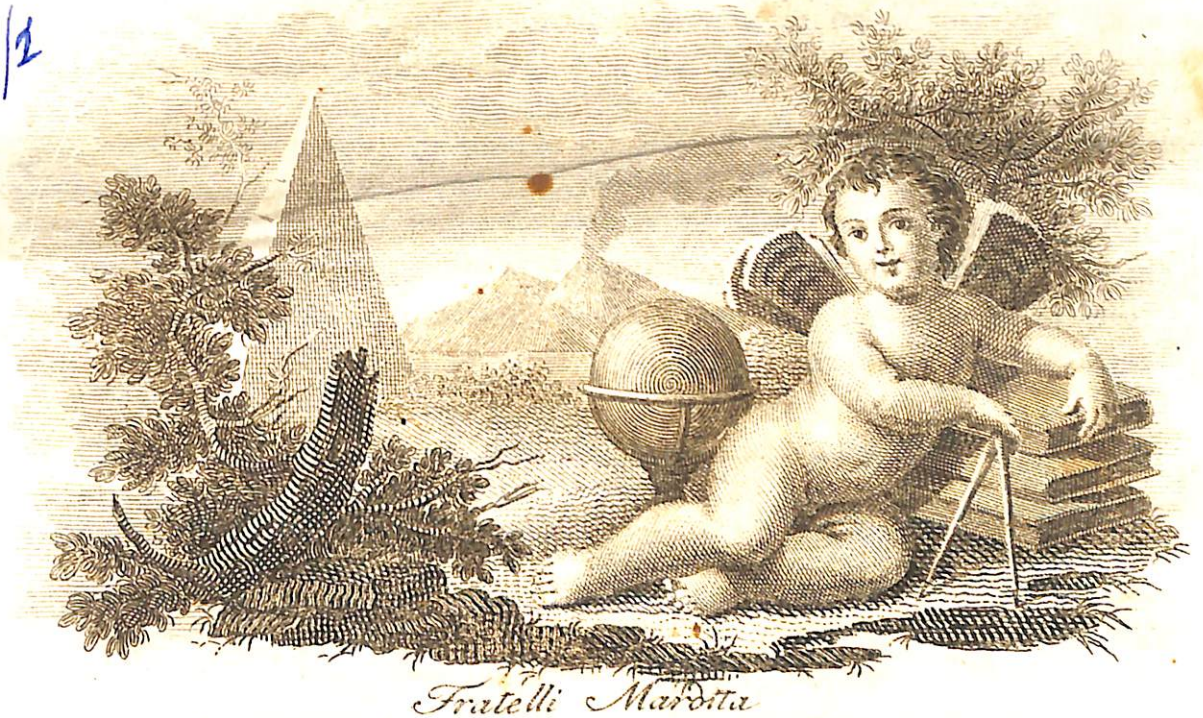
Colle note de' Signori BERROYER e CHEVALIER,
E col Supplemento a ciascuno articolo del Signor JOUY
NUOVA TRADUZIONE DAL FRANCESE
COLLE OSSERVAZIONI SUL DIRITTO DEL REGNO
DELL' AVVOCATO VINCENZO ALOI

*Purgata delle false citazioni, corse nelle precedenti Edizioni,
così Francesi, che Italiane,*

Ed ARRICCHITA DI ALTRE OSSERVAZIONI DEL REGIO PROFESSORE
GIUSEPPE MAFFEI.

TOMO PRIMO.

GATTINI
D
145/2



NAPOLI MDCCXCVIII.

CON APPROVAZIONE.

DONO EREDI DI
NICOLA E NICOLETTA GATTINI



AVVERTIMENTO.

E Leggi, che sono la regola della vita sociale, esser dovrebbero note a ciascun Cittadino, e scritte per la intelligenza di tutti, e non già di que' soli che frequentano il Foro. Ma l' Europa che da poco lasciato avea di esser barbara accolse con trasporto una sterminata raccolta di leggi, fatta per ordine dell' Imperador Giustiniano, talora contrarie, talora ripetute, e talora mutilate, o di equivoco senso, scritte in un' idioma che più non parlavasi, e sparse a capriccio, e senza metodo alcuno sotto titoli differenti, e dove meno si appartenevano. E siccome niente annoja e dispiace più della lettura di quello che poco e a stento si capisce; e l'interesse che si ha nella cognizione delle sociali regole, non basta a superare l'ostacolo di una perpetua noja e di una indefessa fatica; così la lettura di questa mostruosa compilazione, lungi dal divenire l'occupazione di ogni onesto Cittadino, divenne una scienza arcana da non potersi acquistare senza un ingegno penetrante, una sottile metafisica, ed una istancabile fatica.

Moltissimi Professori di questa scienza spinosa in diversi tempi si son querelati di questo caos: tutti ne han conosciute le difficoltà e'l disordine, ma niuno di essi intanto ebbe il talento di svilupparlo, e darvi un ordine. Questa scoraggiante fatica era superiore all'ambizione e all'interesse di ognuno. L'Amore che in ogni tempo ha fatto de' portenti, e che rendendo l'uomo quasi superiore alle sue forze, spesso lo ha spinto a superare i più invincibili ostacoli, dovea incoraggiarne alcuno a questa intrapresa: e l'Europa è debitrice di un'opera tanto eccellente ed ardita non alla speranza di conseguir dignità e ricchezze, nè al desiderio del pubblico bene, o ai comandi di un Sovrano; ma lo deve unicamente all'Amore di un tenero padre verso suo figlio.

Tom. I.

a

Nel

Nel passato secolo, mentre la Francia era governata da Luigi XIV, Giovanni Domat, allorchè trovavasi Avvocato Fiscale nel Tribunale di Alvergne, per istruzione del suo proprio figlio, concepì il disegno di quest'opera grande, l'esecuzione della quale, nell'atto che perpetuò il suo nome, rendette all'Europa quel giovamento che non seppe mai ricevere da tanti famosi Giureconsulti, che per più secoli produssero. Questo Ingegno sublime, a dispetto di mille difficoltà, e di ostacoli insormontabili che seppe vincere con tanto valore, diede l'ordine a questo caos; e riducendo le Leggi Romane sotto i propri titoli, dimostrandone i loro principj, e comentandole nella sua patria lingua, dileguò tolmente tutte le tenebre della Romana Giurisprudenza che la rese, non più una lettura spinosa e scoraggiante, ma piana ed aggradevole in modo da rendersene istruiti non solo i studiosi delle legali discipline, ma benanche ogni cittadino, che avesse voluto esercitarsi per suo particolar vantaggio: e per maggior comodo della propria nazione vi notò ne' propri luoghi, dove le ordinanze e costumi della Francia si allontanassero dalle Leggi Romane, o cosa prescritta avessero di nuovo o particolare.

Avutasi dal Re Luigi XIV la notizia di una fatica tanto pregevole, e conosciuti i vantaggi che avrebbe da essa potuto ricevere l'Europa tutta, e particolarmente i suoi stati, di cui venivano in quella comentate le ordinanze e i costumi, ne ordinò l'impressione, che fu eseguita la prima volta in Parigi in 6 vol. in 4, tre de' quali compresero le sole Leggi Civili: gli altri due seguenti il Diritto Pubblico, e l'ultimo fu una scelta di leggi ch'ebbe perciò il titolo di Legum Dilectus: ed indi se ne ripetettero le ristampe in varj luoghi di Europa, ed in varj tempi in un grosso vol. in foglio grande, a due colonne, ed in picciol carattere.

Un'opera tanto stimabile, e necessaria e per gli professori del Foro e per ogni cittadino, la quale da Struvio nella sua Bibliotheca Juris vien chiamata eximiae utilitatis, meritava essere recata nel nostro idioma per bene di coloro che non gustano il francese. A tal uopo uno de' nostri socj versato nella Giurisprudenza si assunse il carico di tradurla. Per rendere poi questo libro egualmente interessante nel Regno di Napoli, di quello che lo è negli Stati di Francia, conveniva mettere in veduta dove il Diritto Municipale di questo Regno differisca dal

Di

Diritto Civile e dalle Ordinanze e Consuetudini degli Stati della Francia, soggiungendo con delle note ciò che vi ha di particolare nelle nostre Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, Consuetudini, e Reali Rescritti. Questa fatica fu da molto tempo intrapresa da un altro nostro socio. Questi è l'Avvocato D. Vincenzo Aloj, il quale seguendo religiosamente l'ordine dello Scrittore Francese, ha notato ne' propri luoghi le regole legali che sorgono dal Diritto Municipale tanto scritto quanto consuetudinario, e che sono oggi ricevute nel Foro. Nella molteplicità poi delle leggi che compongono la nostra Giurisprudenza, e che occupano il numero non indifferente di dieci gran volumi, oltre de' Regali Dispacci ultimamente raccolti in molti altri volumi, riusciva difficile di scorgere quali fossero quelle che abbia risparmiate il disuso, e che si veggono autorizzate dallo stile di giudicare. Di queste pertanto ne ha egli dato nelle sue note il convenevole ragguaglio con quella nettezza e precisione che vi si richiedea, recando sempre scrupolosamente il tutto alle disposizioni delle leggi, e rapportandone le più ragionevoli e ricevute sopra gli articoli rimasti indecisi tra le opposte opinioni de' Dottori.

Riguardo poi alla forma di questo libro, abbiamo stimato in ciò seguire la prima edizione diretta dall'Autore: giacchè molto incomoda per la sua mole sarebbe stata quella in foglio, e (con tutto il rispetto dovuto alla veneranda Moda) molto più impropria ci è sembrata la forma in ottavo, la quale non potendo interamente comprenderlo in meno di dieci volumi, sarebbe riuscito troppo spiacevole a Professori del Foro il doversi imbarazzare lo scrittojo, e rivoltar tanti piccioli volumi ogni volta che avessero voluto consultarlo.

LA NUOVA SOCIETÀ LETTERARIA E TIPOGRAFICA.

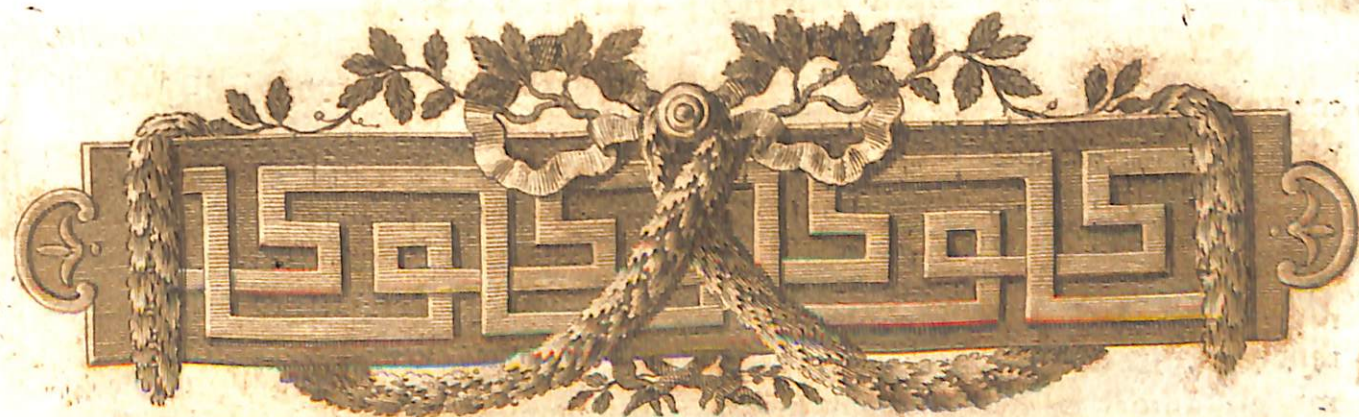
2 2

AV.

A V V E R T I M E N T O D E G L I E D I T O R I .

LA Società Letteraria pubblicò una traduzione delle Leggi Civili nel lor' ordine naturale di Giovanni Domat, colle osservazioni sul Diritto di questo Regno dell'Avvocato D. Vincenzo Aloj. Ancorchè l'edizione di questo libro, tanto acclamato da' nostri Legali avesse avuta la sorte di esaurirsi tutta nel sortire dal torchio, pure nè la Società istessa, nè altri, per lo decorso di molti anni, si è brigato sollecitarne la ristampa, malgrado le continue premure di tutti coloro, a' quali non era riuscito procurarsene una copia. Avremmo noi da gran tempo soddisfatte le pubbliche richieste, ma ci si frapponevano degli ostacoli che non ci riusciva superare. Tutti dicevano che nella menzionata traduzione eran corsi di molti notabilissimi errori, ma intanto non ritrovavamo alcun soggetto abile, il quale ne avesse voluta intraprendere la correzione. Diceasi anche che le additate osservazioni sul Diritto del Regno, in molti luoghi mancavano, ed in altri erano inutilmente ripetute; e che il dotto Autore delle medesime, mal soddisfatto di esse, querelavasi della brevità del tempo in cui scriver quelle dovette fra le infelici circostanze di sua salute. Dopo molte ricerche, ci riuscì ritrovare, tra' Professori forensi, persona ben dotta nelle due lingue, che giudicò meglio e più facile intraprendere una nuova traduzione del testo francese, che correggere quella ch' eseguita si era: e'l Regio Professore Dottor D. Giuseppe Maffei beneficamente assume il carico di togliere le note ripetute dall' Avvocato Aloj, con sostituirvi *vedi nota num. . . .* di aggiungere le sue proprie note, dove il dotto Annotatore tralasciate le avea, e nel fine di ciascun capitolo fare alcune sue particolari osservazioni. Ci siamo dunque ora determinati presentare al pubblico questo libro tanto desiderato, e presentarglielo colle additate migliorazioni. Si è inoltre stimato opportuno, invece del diritto pubblico, ch'è nel testo francese, riguardante piuttosto la polizia di quella nazione, aggiungere nell' ultimo volume un trattato de' giudizj e rimedj legali, promesso dall' Avvocato Aloj nell' antecedente traduzione, e non eseguito; un breve trattatino della legislazion criminale; ed una raccolta, registrata per materie, di tutti i Regali Dispacci, promulgati a modo di leggi.

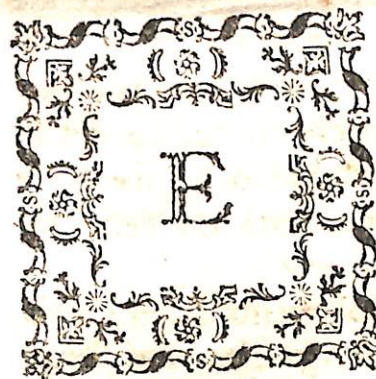
I FRATELLI MAROTTA.



P R E F A Z I O N E S U L D I S E G N O

D I

Q U E S T O L I B R O .



Gli sembra molto strano, che le Leggi Civili, di cui l'uso è sì necessario, sieno sì poco conosciute; e altro non essendo quasi tutte, che regole dell' equità, la cui conoscenza ci è naturale, il di loro studio, che dovrebbe essere facile del pari ed ameno, sia tanto difficile ed intrigato.

Tuttavia bisogna confessare, che attesa la maniera, in cui sono raccolte ne' Libri del Diritto Romano, i quali ne sono l'unico deposito, non sia mica facile di ben apprenderle: e quindi avviene, che tra coloro, i quali per la lor professione sono obbligati a saperne, molti le ignorino, e niuno giunger possa ad apprenderle senza lungo e faticoso studio.

Non

Non si dee nientedimeno fondare su questa verità un giudizio contrario alla stima, ed al rispetto ancora, che a questi libri è dovuto; poichè da una parte vi si possono ammirare i lumi, che Dio ha dati ad infedeli, de' quali egli ha voluto servirsi per comporre una scienza di Diritto Naturale; e dall'altra si dee confessare, che questa scienza non ha potuto altrimenti formarsi, che in una maniera la quale ha dovuto far nascere tutta la difficoltà di bene intenderla. E per giudicarne, bisogna primieramente considerare, come gli autori di queste leggi le abbiano composte, e vedere appresso, come sieno compilate nel Diritto Romano. Dopo di che esporremo il disegno, che ci siamo proposto, di rendere lo studio delle Leggi Civili facile ed aggradevole.

Tutte le leggi, e le regole, che abbiamo sopra tutte le materie del Diritto, sono state il frutto d' infinite riflessioni su gli avvenimenti, donde sono derivati i contrasti di ogni natura. Si è cominciato dalla considerazione de' principj naturali ed immutabili dell' equità; come sono per esempio queste verità generali: che non bisogna far torto a veruno; che bisogna rendere a ciascuno ciò, che gli appartiene; che bisogna esser sincero nelle convenzioni, e fedele in ogni genere di obbligazioni. Ed indi si è passato alle regole particolari, come sono per esempio le seguenti: che ogni venditore debba esser tenuto all' evizione: che la perdita ed il guadagno debbano esser comuni tra' socj; che colui, il quale prende in prestito qualche cosa da un altro, debba averne cura: che il tutore debba servire al pupillo di padre, del quale ei fa con quello l' uffizio, e mille altri somiglianti leggi, che sono le regole naturali della società degli uomini.

E perchè facea d'uopo fissare con certi regolamenti alcuni casi dubbiosi, ove le leggi naturali non determinano precisamente quel ch' è giusto, è stato necessario di provvedervi con altre leggi. Così, per esempio, la legge naturale vuole, che coloro, i quali non hanno sufficiente età ed esperienza, non possano contrarre obblighi che loro sieno nocevoli; ma perchè non tutti acquistano questa esperienza nel medesimo tempo, nè si è potuto fare per ciascheduno una regola a parte, se n' è fatta una comune, la quale fissa per tutti un momento dell' età, in cui l' uomo è capace di obbligarsi. Così

Così si è dovuto regolare il tempo delle prescrizioni, le formalità de' testamenti, ed altre simili difficoltà, che ricercavano regole. Or ciò si è fatto per mezzo delle leggi, che chiamansi arbitrarie, perchè dipendono dalla prudenza di coloro, che hanno diritto di stabilirle, perchè sono differenti in diversi luoghi, e ne' medesimi luoghi sono soggette a cambiamenti (a). Ma queste regole arbitrarie sono in picciolo numero nelle leggi civili. E tutto ciò, che vi è di nostro uso nel Diritto Romano, non consiste quasi in altro, che nel Diritto Naturale, e comprende pochissime leggi arbitrarie (1).

In questa maniera sono nate presso tutte le Nazioni le leggi: e si sa in qual modo i Romani han preso dagli altri, e presso di loro coltivata la scienza del Diritto. Solo in un imperio il più vasto che vi sia giammai stato, si è potuto rinvenir sì gran numero di persone abili, le quali con una indefessa applicazione abbian potuto da una infinità d' avvenimenti per lo spazio di molti secoli raccogliere i fatti, che hanno prodotti i litigj, osservare i principj, de' quali serviti si sono gli uomini per decidergli, formare regole su questi principj, variarle secondo che la varietà de' fatti richiedeva, riportare queste regole alle loro materie, e mediante l' unione delle materie e delle loro regole comporre una scienza, che ha per oggetto tutto ciò che accade nella società degli uomini, e che può fare tra essi nascere qualche controversia.

Egli è facile di comprendere dalla maniera, nella quale è stato necessario di compilare le leggi civili, che non è stato possibile, che tante opere di tante persone fatte in diversi tempi con differenti mire sopra diversi soggetti, e per un insensibile progresso di particolari osservazioni sopra fatti di ogni specie, formassero un corpo di leggi con quell' ordine, che elle hanno in effetto tra di loro, e quale debbono naturalmente averlo quelle verità, che sono le regole della civile società.

Giustiniano si propose di comporre un corpo dai diversi pezzi di queste opere infinite, e ne formò il suo Digesto, dove raccol-

(a) V. l' origine delle leggi arbitrarie, e le cagioni che le hanno rendute necessarie nel Trattato delle leggi cap. i.

(1) Così il Diritto Napoletano in mol-

te di queste regole, seguendo la loro indole arbitraria, si è allontanato dal Diritto Romano; e se ne vedranno ne' luoghi proprj le differenze. *Aloj.*

colse varj frammenti, dando loro forza di leggi, allo stesso modo che riportò nel suo Codice gran numero di leggi, di costituzioni, e di rescritti degl'Imperatori, che l'avevano preceduto. Ma vedesi in queste due raccolte, che erano state principalmente fatte per conservare il deposito delle leggi, e delle regole, che ivi Giustiniano riunì: ma egli non ebbe certamente in mira di disporle secondo quell'ordine, che naturalmente debbono avere.

Si vede in queste due compilazioni, che le medesime materie sono rammassate d'una maniera nel Digesto, e d'un'altra affatto diversa nel Codice: e nell'una, e nell'altra di queste due raccolte molte materie sono fuori de' loro luoghi, essendo congiunte ad altre senza rapporto tra di esse, e alcune ancora sono in diversi luoghi disperse.

E riguardo all'esposizione intera di ciascuna materia, non si trova in alcuna di esse un ordine perfetto delle sue definizioni, de' suoi principj, e delle sue regole, secondochè dipendono le une dalle altre, o che il rapporto dell'una all'altra forma il loro legame; ma vi si vede soltanto un ammasso di molte regole, la maggior parte senza concatenazione.

Molte regole generali, e comuni a diverse materie vi si trovano sotto titoli di materie particolari; e molte regole particolari ad una materia sono state poste sotto titoli di altre tutto differenti.

Tra tutte queste regole poche ve n'ha, che sieno poste nel vero lor lume; ma la maggior parte sono involuppate tra decisioni di fatti particolari senza far la figura di regole; dalle quali decisioni estrarle bisogna, e con molta riflessione indagando le ragioni di dubitare, venir così a distinguere quelle, che decidono, e che debbono servire di regole.

In molte di queste regole non apparisce l'intero lor senso; ma fa d'uopo sovente raccozzare da diversi luoghi le stesse parti di una regola: e al contrario in alcuni luoghi due regole, che bisogna separare, si ritrovano rinchiusse sotto un solo testo, in guisa che non ben si comprenda la loro distinzione.

Le regole stesse, che si sono poste sotto l'ultimo titolo delle regole del Diritto, come per riunire in un luogo tutto ciò ch'è più necessario di tenere a mente, sono sì mal ordinate, che malagevole

le sarebbe il trovarne due di seguito sopra una materia; e molte vi compariscono come regole generali, e comuni a diverse materie, le quali sono proprie di una sola: cosa che mette in pericolo di farne false applicazioni (2).

In quasi tutte le materie si trovano mischiate con quel che è utile, e necessario molte cose inutili, e superflue, e mille noiose ripetizioni. Si vedono altresì in diversi luoghi quelle sottigliezze del Diritto Romano, le quali non sono nè naturali, nè di nostro uso; dal che cresce la difficoltà dello studio; poichè per trarne profitto, bisogna congiungere a replicate letture una grande applicazione, e molto discernimento, per distrigare i principj, e le regole dalle spine, che l'involuppano, e formarsene giuste idee.

In conseguenza di questo difetto d'ordine, molte regole sono oscure, perchè sono troppo lontane da' principj, donde derivano: altre essendo separate dalle eccezioni necessarie per limitare il loro senso troppo vago, e troppo esteso, possono essere facilmente applicate a' casi eccettuati: talune sembrano tra loro contrarie, sia che in effetti vi abbia qualche contrarietà, o che non essendo molto nettamente e pienamente espresse, così ne sembrasse a coloro, che non sono istruiti abbastanza per conciliarle; e finalmente ve ne ha molte, che per non essere ne' loro luoghi, nè specchiate, nè intere, possono essere malamente intese, e malamente applicate.

Queste difficoltà dello studio delle leggi, che ne' libri di Giustiniano s'incontrano, sono state la cagione, per cui si sono sì malamente osservate le proibizioni, che egli aveva fatte di commentarle sotto pena del falso, e di suppressione de' libri (b), e si potrebbero aggiungere ancora altre considerazioni oltre a quelle, che abbiamo già fatte su questo proposito. Ma questo poco basta per far comprendere, che nella lettura di tai libri la memoria trovandosi carica, ed il giudizio imbarazzato da tanta confusione di cose,

Tom.I.

b

egli

(2) Non sono da temersi coteste perniciose conseguenze nel Diritto Napoletano: poichè tutte le sue leggi sono ragionate decisioni di casi generali, e formano perciò sempre regole ugualmente

generali, ed applicabili con sicurezza. *Aloj.*

(b) *De confirm. Digest. ad Senat. & omn. pop. §. 21 de confirm. Dig. ad mag. Senat. §. 21.*

egli è difficile di formare un sistema netto, e preciso di ciascheduna materia, e di riordinare nella mente ciò che è sì disordinato ne' libri, ove bisogna impararlo. E quindi deriva, che molti si disgustino di questo studio, e pochi vi riescano, e taluni ancora facciano cattivo uso delle leggi per l'occasione, che dar ne può la maniera, nella quale esse sono raccolte, ed a coloro che mancano di lumi, ed a coloro che mancano di sincerità. E come non vi ha scienza umana, ove la conseguenza degli errori sia più importante, che in quella delle leggi, e l'interesse, il quale dipende dalla maniera di applicarle, fa che il cuore prendendovi partito trascini nelle sue mire anche la mente; di qui si può argomentare, quali siano gli abusi, che fanno delle leggi coloro, che sposano la difesa, e la protezione delle cattive cause.

Tuttociò che si è detto sinora fa abbastanza conoscere quale è da una parte l'utilità de' libri del Diritto Romano, che sono il deposito delle regole naturali dell'equità, e quali sono altresì dall'altra banda gl'inconvenienti del disordine, che in questi libri si osserva. Il che ci discopre nel medesimo tempo le cagioni delle due maniere sì differenti, ed anche sì opposte, in cui si riguardano questi libri in Francia. Imperciocchè dall'un lato, come essi contengono il Diritto Naturale, e la ragione scritta, sono ne' Tribunali citati, e sono pubblicamente insegnati; e sopra lo studio appunto di questi libri, si danno i gradi, e si esaminano coloro, i quali vogliono entrare nelle cariche di giudicatura. Ma dall'altro lato le difficoltà, che abbiamo osservate, e ciò che vi è di contrario alle nostre leggi, ed a' nostri usi nel Diritto Romano, sono giuste cagioni perchè non abbia un'autorità fissa ed assoluta in Francia, a riserva delle Provincie, nelle quali serve di consuetudine, secondo che elleno ne ricevono le disposizioni (3). Di maniera che a cagione dell'utilità di questi libri molti vi prendono senza discernimento, e adottano per principj o alcune sottigliezze, che non sono di nostro uso, o alcu-

(3) Non è così nel Regno di Napoli; in cui l'autorità del Diritto Romano è ferma ed assoluta: poichè dalla Pubblica Autorità fu proposta come regola in tut-

te le giudicature, le quali non trovasse-
ro regola particolare nel Diritto Napo-
letano o scritto, o consuetudinario. Di-
spaccio de' 23 Settembre 1774. Aloj.

alcune regole male intese; ed altri abusando del non avere questi libri l'autorità, che hanno le consuetudini, o l'ordinanze, rigettano sovente le migliori regole, e non vi riconoscono neppure l'autorità delle leggi naturali, perchè essi non riguardano come leggi, se non se quelle, che sono pubblicate e registrate.

Si può aggiungere per ultima riflessione sopra il Diritto, che il difetto dell'ordine nelle compilazioni di Giustiniano, non avendo permesso di vedere nettamente, e seguitamente tutta l'estensione di ciascheduna materia, vi sono rimasti de' vuoti, ove mancano le regole per certe quistioni generali, che accadono sovente, e che fanno nascere molte liti, le quali sarebbero state dalle regole prevenute. E siccome nel compilare il Codice vi si inserirono alcune decisioni di questo Imperatore, sopra alcune delle anzidette difficoltà, che non si trovavano regolate nell'antico Diritto, e su le quali erano discordi gl'istessi Giureconsulti, così vi si lasciarono diversi altri vuoti, che han dato motivo alla Giurisprudenza delle cose giudicate dai Tribunali. Ma siccome le decisioni de' Tribunali son pronunziate sopra delle particolari controversie, e non hanno la forma di regolamenti generali, così si pongono su *sempre le medesime* questioni sotto pretesto, che le decisioni possono essere state fatte su circostanze particolari. E perciò si vede, che molte questioni sono state in diversi parlamenti diversamente giudicate (4).

b 2

Ab:

(4) Per togliere cotesto inconveniente fu nel Regno di Napoli fin dal 1738 stabilito dal Re Carlo Borbone, che quattro volte l'anno si unissero i Ministri delle quattro Ruote del S. C. per decidere quegli articoli, che nel Diritto Romano, o Municipale o non sono affatto, o sono dubbiamente decisi. *Prammat. XI. III. Artic. III. §. 1. de ordin. & form. judic.*: e col Dispaccio mentovato nella nota precedente si vietò a' Giudici di attenersi nel giudicare alle decisioni de' Tribunali, e al sentimento de' Dottori. Aloj.

(1) E' un difetto generale, ed inevitabile in tutte le Leggi arbitrarie, o siano positive di non poter comprendere, e decidere nettamente tutti i casi, che possono occorrere; onde sono inevitabili le questioni di dritto. Per riparare al più che fosse possibile a questo inconveniente avea l'Augusto Carlo Borbone di felice ricordanza stabilita l'unione delle quattro Ruote del S. C. quattro volte l'anno; ma la moltitudine degli affari, che occupano i Ministri di quel Tribunale, non han fatto eseguire una tal Sovrana determinazione. Maffei.

Abbiam fatta quì questa osservazione, perchè l'occasione l'ha portata, come una conseguenza delle altre, che abbiamo fatte, e solamente per far vedere, che queste difficoltà avendo bisogno di altrettante regole, sarebbe da desiderare, che provveduto vi fosse con regole fisse, ed uniformi.

Siamo stati obbligati di fare tutte queste riflessioni sull'utilità de' libri del Diritto Romano, e sopra le difficoltà di bene apprendere le leggi in questi libri, per render ragione de' motivi, che ci hanno spinti all'intrapresa di mettere le Leggi Civili in ordine, colla speranza di renderne lo studio più facile, più utile, e più aggradevole.

Niuno è, che ignori, qual sia il vantaggio dell'ordine in tutte le cose, e che se in quelle stesse, che sono oggetto de' sensi, la giusta unione delle parti, che formano un tutto, è necessaria per metterle in veduta, l'ordine è molto più necessario per far entrare nella mente tutta la serie delle verità, che compongono una scienza. Poichè è lor propria natura di aver tra loro tali rapporti, e tal connessione, che non entrano nello spirito, se non se le une per mezzo delle altre, ed alcune le quali debbono intendersi da loro stesse, e sono le sorgenti delle altre debbono precederle, ed altre seguirle, come dipendenti dalle prime; e siccome sono tra loro legate, così dovendo la mente condursi dalle une alle altre, deve vederle in ordine; e questo ordine appunto è la giusta distribuzione delle definizioni, de' principj, e delle verità particolari. Quindi è facile di giudicare quanta differenza vi sia tra l'avvisare il complesso delle verità, che compongono una scienza tutto in disordine, ed il sistema delle verità medesime metodicamente ordinato; poichè può dirsi, non essere questa differenza minore di quella, che passa tra la veduta di un ammasso confuso di materiali destinati per un edificio, e la vista dell'edificio innalzato con tutta la sua simetria.

Il disegno dunque che ci abbiain proposto in questo libro si è di mettere le Leggi Civili nell'ordine loro; di distinguere le materie del Diritto, e riunirle secondo l'ordine, che esse hanno nel corpo che naturalmente compongono: dividere ciascuna materia secondo le sue parti; ed ordinare in ogni parte la serie delle sue definizioni, de' suoi principj, e delle sue regole, non avanzando nien-

te

te che o chiaro non sia per se stesso, o preceduto da tutto quel che può esser necessario a farlo intendere. Così non è un compendio quel che ci siamo proposti di fare, o semplici istituta; ma abbiain procurato comprendervi tutte intiere le materie, delle quali si deve trattare.

Due principali effetti di quest'ordine abbiain avuto in mira, la brevità con troncane l'inutile e l'superfluo, e la chiarezza nascente necessariamente dall'ordine. E speriamo, che per mezzo di questa brevità, e chiarezza sarà facile di apprendere le leggi solidamente, ed in poco tempo; e divenendone lo studio facile, sia per divenire aggradevole ancora. Imperciocchè come la verità è oggetto naturale della umana mente, la vista della verità forma il suo piacere, e questo piacere è più grande a proporzione, che le verità sono più naturali alla nostra ragione, e questa può con minor fatica vederle in tutto il loro lume.

Non ci tratteremo a spiegare a lungo i vantaggi, che possono seguire dalla facilità di imparare le leggi, la di cui cognizione è sì necessaria a molte persone. Imperciocchè l'uso non ne è semplicemente ristretto al Ministero della giustizia ne' Tribunali laici; i Giudici Ecclesiastici, i Vescovi, i Confessori, i Parrochi han bisogno dell'uso delle leggi civili, per giudicare, per consultare, e decidere ne' casi di coscienza che dipendono da queste leggi, che gl'impieghi di queste persone loro non permettono di studiare nel Diritto Romano. Ed i particolari stessi possono utilmente apprendere queste leggi per l'uso proprio, e consultarle per giudicare se medesimi, o per prevenire le ingiuste liti.

Ecco dunque perchè abbiain posto in ordine le Leggi Civili. Ma le infinite difficoltà di questa intrapresa ci fanno temere con ragione, che l'opera non vi corrisponda secondo il nostro desiderio, ed abbiain fatto osservare i vantaggi che nell'esecuzione di essa ci siam proposti, non tanto per renderla stimabile, quanto per iscusare coll'utilità del disegno i difetti dell'opera stessa.

E' forse necessario per alcune persone di rendere ragione, perchè abbiain poste le leggi in lingua francese. Tutte le leggi, e soprattutto quelle, che nascono dalle regole naturali dell'equità servono per tutte le nazioni, ed a tutti gli uomini; e sono in conse-

guen-

guenza per tutte le lingue. Giustiniano permise di tradurne il Digesto, e'l Codice in greco (c) per le Provincie del suo Impero, ove questa lingua era in uso. E siccome la lingua francese è oggidì in una perfezione, che uguaglia, e sorpassa ancora in molte cose le lingue antiche, per cui è divenuta comune a tutte le nazioni, ed ha in singolar modo la chiarezza, la precisione, l'esattezza, e la dignità, che sono i caratteri essenziali alle espressioni delle leggi; così non v'ha lingua, che lor sia più propria, ed i difetti di espressioni, che ritrovar si potranno in questo libro, saranno dell'autore, e non già della lingua (5).

Alcuni di coloro, che leggeranno questo libro, potranno essere sorpresi di trovarvi in molti luoghi verità sì comuni, e sì facili, che sembrerà inutile di avervele messe. Ma essi potranno apprendere da coloro, che sanno l'ordine delle scienze, che da verità sì semplici, e sì evidenti si passa alla cognizione di quelle, che lo sono meno, e che convien raccogliere tutte per sistemare una scienza, e formare un corpo intero, composto dalla loro unione. Così nella Geometria bisogna cominciare dall'apprendere, che il tutto è più grande di ciascuna delle sue parti, che due grandezze eguali ad una terza, sono eguali tra loro, ed altre verità, che i fanciulli sanno, ma il di cui uso è necessario per penetrarne altre meno evidenti, e molte sì astruse, che non tutti gli spiriti ne sono capaci. Quan-

(c) *De confirm. Digest. ad Senat. & omn. pop. §. 21 de confirmat. Digest. ad Mag. Senat. §. 21.*

(5) Le leggi che devono servir di regola, ed obbligare una nazione, devono essere scritte in un linguaggio a tutti noto. I Romani scrissero in latino, ed i Greci in greco, perchè queste lingue parlavano: nè vi ha un assurdo maggiore, che prescrivere regole e obbligazioni ad una intera nazione in un linguaggio che da pochi si capisce. Un difetto di discernimento, per più secoli, in questo Regno ha dettate le leggi in un idioma straniero. Gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi amarono di scrivere le loro leggi meglio in un barbaro latino,

che nella propria lingua; tanto perchè un pregiudizio autorizzato dal costume, fomentava in essoloro la boria di spiegare il miglior tuono della sovranità colla lingua de' Cesari, quanto perchè l'idioma italiano non erasi tra noi ancora perfezionato in maniera da potere spiegare i sentimenti e la maestà delle leggi. Ma dacchè la filosofia cominciò a sparger fra noi i suoi lumi, ed a scuotere il giogo dell'antica nostra barbarie, si conobbe un assurdo così vituperevole, e verso la metà del secolo XVI, migliorata anche fra noi la lingua italiana, si cominciarono a scrivere con quella le patrie leggi. *Aloj.*

Quantunque la tavola de' titoli delle Sezioni, la quale è al principio del libro, sarebbe bastata per trovare nel suo luogo ciò che si cercherà, abbiám creduto esser anche più utile aggiungervene un'altra per ordine alfabetico, che si è collocata nella fine del secondo tomo, e che è comune per gli due volumi (*).

Resta solo di render conto della maniera, con cui abbiám citati sopra ogni articolo i testi delle leggi. E' facile di giudicare per le osservazioni già fatte sopra la maniera, con cui le leggi sono raccolte nel Diritto Romano, che non è stato possibile di citare sopra ogni articolo un testo unico, che vi corrispondesse, e che ci è convenuto di riunire in molti luoghi diversi testi per formare il senso di una regola; come al contrario in altri luoghi di dare alla regola una estensione maggiore di quella, che ha il testo, per farla intendere. Ma non si è lasciato di serbare da per tutto una esatta fedeltà per non isvolgere alcun testo fuor del suo senso, e per non avanzare niente senza autorità; poichè sebbene le regole, che abbiám ricavate da' testi delle leggi, portino il carattere della verità per l'equità naturale, che ne è lo spirito, egli è necessario di assodarle coll'autorità di que' testi delle leggi del *Diritto Romano*, il quale aggiunge questo effetto alla loro certezza, che lo spirito si mette in riposo, vedendo già la verità da se stesso, ed assicurandosi ancora, che il suo giudizio è sostenuto da quello di tante abili persone, che furono gli Autori di queste leggi, e dalla universale approvazione ch'esse hanno dappertutto da tanti secoli in quà riportata.

PER-

(*) Questa, nella nostra traduzione, cade alla fine del to. VI.

PERCHE' SI E' FATTO UN TRATTATO
DELLE LEGGI.

IL disegno di ordinare le Leggi Civili ci ha impegnati a comporre un *Trattato delle Leggi*, che si è giudicato altrettanto necessario per ben intendere le Leggi Civili, quanto lo è per imparare la Geografia una cognizione almeno generale dell'intero sistema del mondo, come ce la porge appunto la Cosmografia.

Tutte le leggi hanno la lor sorgente ne' primi principj, che sono i fondamenti dell'ordine della umana società, e non si potrebbe ben intendere la natura, e l'uso delle differenti spezie di leggi, senza considerare il loro rapporto all'ordine della società, cui servono di regole. Nel sistema dunque e nel piano di quest'ordine universale riconoscer bisogna la situazione, e l'estensione delle leggi civili, ciò che esse hanno di comune colle altre spezie di leggi, ciò che le distingue da esse, e molte verità essenziali per bene intenderle, e per farne giuste applicazioni nelle materie, a cui si rapportano. In questo medesimo piano altresì si riconosce quali sono queste materie, e qual sia il lor ordine; e tutte queste considerazioni e delle leggi, e delle loro materie formeranno il soggetto del trattato delle leggi.

Alcuni potranno pensare che il disegno di questo trattato non era necessario per lo studio delle Leggi Civili, le quali quasi tutti apprendono senza entrare in queste cognizioni, ed eravamo stati in dubbio per questa ragione, se dovessimo accoppiare a questo libro il trattato delle leggi. Ma persone, non men per autorità, che per dottrina ragguardevoli, han giudicato, non doversi dal corpo di questo libro separare un tal trattato, che essi han creduto al nostro disegno non solo utile, ma necessario ancora.

Non

Non occorre qui spiegare, in che possa consistere questa utilità; poichè bisogna giudicarne dalla lettura: e ci contentiamo di avvertire coloro, che vorranno leggere questo trattato, che basterà scorrere la tavola de' Capitoli, e l'Sommario di ciascun Capo, per giudicare dell'uso, che potranno fare di questa lettura.

Tom I.

C

AV-

Nota. Le nuove Note aggiunte nella presente edizione sono segnate con un piede di mosca ¶, e chiuse da una parentesi). Le osservazioni dell'Avvocato Aloj, son

segnate col numero Arabo, e quelle del Regio Professor Maffei col numero Romano.

A V V E R T I M E N T O

Sopra il secondo, terzo, e quarto libro della prima Parte delle Leggi Civili.

HO creduto di dovere avvertir qui il lettore dell'ordine, che tengono nel libro delle Leggi Civili le materie, che compongono i libri secondo, terzo, e quarto della prima parte delle convenzioni ec. Imperciocchè quantunque sia facile di giudicarne dal piano di tutte le materie, il quale è nel quattordicesimo Capitolo del trattato delle leggi, e vedesi la semplice lettura della tavola generale, che dopo questo trattato nel principio dell'opera, ne porga un'idea, che non è difficile di concepire, e di ritenere: egli può accadere tuttavia, che alcuni lettori trascurino di leggere il piano, e leggendo la tavola particolare delle materie del secondo, terzo, e quarto libro, senza riflettere su l'ordine generale, che si è dato a tutte le materie, non s'avveggano punto del luogo, che hanno nel tutto i titoli di questi libri. Così il lettore, il quale non avrà questa idea presente, dovrà leggere il Capitolo decimoquarto del trattato delle leggi, e la tavola generale delle materie, e osservarvi, che si è fatta una divisione generale di tutte le materie in due parti, una delle Obbligazioni, e l'altra delle Successioni. La prima Parte delle Obbligazioni è stata divisa in cinque libri: l'uno intitolato preliminare, perchè contiene tre materie comuni a tutte le altre, e che debbono precederle. Nel primo degli altri quattro si tratta della prima specie delle obbligazioni, che sono quelle, che si contraggono per mezzo delle convenzioni. Nel secondo si contiene la seconda specie di obblighi, che sono quei, che si formano senza convenzione. Nel terzo le convenzioni accessorie di queste due sorte di obblighi, che vi aggiungono qualche cosa, o gli assodano. Ed il quarto abbraccerà le convenzioni accessorie de' medesimi obblighi, che gli annullano, o gli diminuiscono. Secondo questo piano, dopo il Trattato delle Leggi, abbiám collocato questo libro preliminare, ed il primo degli altri quattro, dove si tratta delle convenzioni: il qua-

quale argomento si prosegue negli altri tre libri. Così si trova in questi cinque libri della prima parte, tutto ciò che riguarda le obbligazioni, cioè a dire la prima Parte delle materie di questo libro delle Leggi Civili.

La seconda parte contiene la materia delle Successioni. Così avrassi in queste due parti tutto ciò, che ci siam proposto di trattare nel libro delle Leggi Civili, secondo il progetto spiegato nei Capitoli 13. e 14. del Trattato delle Leggi, cioè a dire tutte le materie, che riguardano quel che tra particolari accade, e le di cui regole derivano quasi tutte dal Diritto Naturale, e dalla equità, e si trovano soltanto raccolte nel Diritto Romano.

A V V E R T I M E N T O

Sopra la seconda parte delle Leggi Civili.

Suppongo già, che coloro, i quali vorranno leggere la *seconda parte delle Leggi Civili*, in cui delle successioni si tratta, abbiano già veduto dalle precedenti materie della *prima parte*, qual sia il disegno, e l'ordine di questo libro. E debbo solamente avvertirli per ciò che riguarda questa seconda parte, che laddove nella prima, le osservazioni fatte sulle regole, sono tutte brevissime, e di poca lunghezza. Or conviene render ragione della differenza tra le osservazioni di questa seconda parte, e quelle della prima.

E' nato necessariamente un tal divario dal disegno propostomi in questo libro, di spiegare tutti i principj, e tutte le particolari materie del Diritto Civile, e di esporle con tutta la chiarezza necessaria per renderle facili a tutti i lettori. Imperciocchè avendo tutto ciò innanzi agli occhi, le difficoltà infinite delle materie delle successioni, ne hanno obbligato in diversi luoghi a frammischiarvi molte e lunghe riflessioni, o per ispiegare ciò che è oscuro nelle leggi di questa materia, o per isviluppare ciò che è confuso, ed imbarazzato, o per iscoprire i principj naturali, che non si veggono punto nelle leggi, e che possono rischiararne le difficoltà, e dare lumi per il loro giusto uso, o per trattare le questioni, nelle quali non sono d'accordo gl'interpreti, o per opporre talvolta i principj del nostro uso, e dell'equità alle sottigliezze del Diritto Romano, che noi rigettiamo. Ed abbiamo anche creduto dover proporre in molti luoghi le difficoltà, e le questioni, che nascono sì naturalmente dalle regole, che ancorchè i testi del Diritto non ne facciano motto, non dovevano tuttavia esser taciute. Sarebbe facile di dar qui qualche esempio di queste diverse cagioni, e di alcune altre particolarmente, che ne hanno indotto a fare tutte queste osservazioni, o riflessioni. Ma andrebbe troppo a lungo la faccenda, e oltrepasserei i limiti di un avvertimento; ed i lettori potranno ravvisarle in ogni

ogni osservazione e giudicare da loro stessi dell'utilità, che abbiano stimato dover loro recare.

Alcuni saranno forse sorpresi di non trovare simili riflessioni sopra le materie della Prima Parte, ed è giusto render di ciò la ragione.

Tra le materie delle Successioni, e tutte le altre, vi ha tal differenza che queste, le quali sono spiegate nella Prima Parte, non hanno quasi altre regole, che quelle del Diritto Naturale, e vi si veggono poche leggi arbitrarie; laddove nelle materie delle successioni vi sono a proporzione assai più leggi arbitrarie, come sono, per esempio, quelle che hanno stabilito la quantità della legittima de' figli, la formalità de' testamenti, le clausole codicillari, il diritto di accrescere, il diritto di trasmissione, le diverse sorte di sostituzioni, la falcidia, la trebellianica, ed altre simili. E sebbene in tutte queste materie particolari, la maggior parte de' principj, e delle particolari lor regole nascano dal Diritto Naturale, e dalla equità; le leggi arbitrarie tuttavolta, che vi si trovano frammischiate, contengono due sorgenti di difficoltà.

La prima nasce da' *cambiamenti*, che fatti si sono di alcune di queste leggi arbitrarie in diversi tempi, e siffatti cambiamenti hanno ingombrata a tal segno questa parte di Giurisprudenza, che renduta l'hanno in alcune di queste materie oscura affatto, difficile, ed incerta. Imperciocchè coloro, che han fatto tai cambiamenti nelle leggi precedenti, avendo la mira a certi articoli solamente, hanno provveduto bensì a quello, che volevano cambiare, o abolire; ma hanno poi lasciato intatto tutto il resto, che era concatenato con quel che essi cambiavano, o sopprimevano, senza regolare i precisi limiti, che le nuove loro disposizioni metter dovevano alle precedenti. E con ciò ci hanno posti in mille dubbj intorno all'effetto, che debbono avere questi cambiamenti, e intorno ai limiti, o all'estensione, che dar loro bisogna per conciliarli con quello, che hanno voluto conservare delle leggi da loro cambiate.

L'altra sorgente di difficoltà, che dalle leggi arbitrarie nascono, e che è comune a tutte le leggi di questo carattere, viene dal non potere queste sorte di leggi provvedere, se non se imperfettamente, agli avvenimenti, i quali sovente ancora obbligano a farne del-

delle eccezioni, laddove non vi è avvenimento, che dal Diritto Naturale, non sia preveduto e deciso (6).

Potremmo dilungarci di molto su questo punto; ma quel poco, che ne abbiain detto, basta per quello che può comportare un avvertimento.

Non bisogna già comprendere nel numero delle difficoltà, delle quali si è parlato, quelle che nascono dalle disposizioni de' testatori, o oscure, o imperfette, o mal tessute, o in qualunque altro modo difettose. Imperciocchè queste difficoltà sono di natura affatto diversa; ed hanno le loro regole proprie per determinare il valore, che convien dare a siffatte disposizioni. Ma di queste parleremo nel luogo seguente.

TA-

(6) Nel nostro Diritto Municipale si è con parecchie Costituzioni, e Prammatiche stabilito un convenevole numero di regole per le successioni ne' feudi: e sembra, che la nostra Giureprudenza sia circa questo proposito sufficientemente chiara, certa, e precisa. Le *Consuetudini* non però, le quali regolano le successio-

ni tra privati in *Napoli*, e nel suo Diritto stretto, hanno quelle difficoltà, di cui l'Autore si duole: e non essendovi nel nostro Foro, a giudizio comune, materia più difficile di questa tanto nell'esaminarsi, che nel decidersi; ne vedremo ne' luoghi proprj il più comodo schiarimento. *Aloj.*

T A V O L A

D E' C A P I T O L I

DEL TRATTATO DELLE LEGGI.

CAP. I. D E' primi principj di tutte le leggi.	pag. 1
II. P iano della Società sopra il fondamento delle due prime leggi mediante due specie di obbligazioni.	6
III. Della prima specie di obbligazioni.	8
IV. Della seconda specie di obbligazioni.	12
V. Di alcune regole generali, che seguono dalle obbligazioni di cui si è parlato nel Capitolo precedente, e che sono altrettanti principj di leggi civili.	15
VI. Della natura delle amicizie, e del loro uso nella società.	18
VII. Delle successioni.	21
VIII. Di tre sorte di sconcerti, che offendono l'ordine della società.	22
IX. Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo, e come Iddio l'abbia fatto sussistere.	23
X. Della Religione, e del Governo Civile, e del Ministero delle potestà spirituali, e temporali.	28
XI. Della natura e spirito delle loro differenti specie.	34

XII.

- XII. *Riflessioni sopra alcune osservazioni del capitolo precedente ;
per lo fondamento di diverse regole dell'uso e della inter-
pretazione delle leggi.* 56
- XIII. *Idea generale delle materie di tutte le leggi , di cui trat-
tar si deve.* 62
- XIV. *Piano delle materie di questo Libro delle Leggi Civili .* 66



T R A T T A T O

D E L L E L E G G I .

C A P I T O L O I.

Dei primi principj di tutte le leggi .

S O M M A R J .

- I. *I primi principj delle leggi sono stati ignoti ai Pagani .*
- II. *Certezza dei principj delle leggi .*
- III. *Cognizione dei primi principj delle leggi per mezzo della conoscenza dell'uomo .*
- IV. *Natura dell'uomo .*
- V. *Religione dell'uomo .*
- VI. *Prima legge dell'uomo .*
- VII. *Seconda legge dell'uomo .*
- VIII. *Fondamento della società degli uomini sopra queste due leggi .*

E GLI sembra , che niuna cosa dovrebbe essere tanto agli uomini nota , quanto i primi principj delle leggi , che regolano e la condotta di ciascheduno in particolare , e l'ordine della società , che essi formano insieme . E quelli ancora , che non hanno i lumi della Religione , ove noi apprendiamo questi principj , dovrebbero almeno riconoscerli in loro stessi , poichè sono essi scolpiti nel fondo della nostra natura . Tuttavia si vede , che i più illuminati di coloro , che hanno ignorato ciò che la Religione c'insegna , gli hanno sì poco conosciuti , che hanno stabilito regole , che li violano e li distruggono .

Così i Romani , che tra tutte le nazioni hanno più coltivate le Leggi Civili , e ne han fatte tante giustissime , s'avevano arrogata al pari degli altri popoli , la licenza di torre la vita sì ai loro schiavi , come ai loro proprj figliuoli (a) , come se la potestà , che la qualità di Padre , e quella di Padrone può dare , dispensar potesse dalle leggi della umanità .

Questa opposizione sì estrema tra l'equità che riluce nelle leggi sì giuste , che han fatto i Romani , e l'inumanità di questa licenza , fa ben vedere , che
Tom. I. A igno-

(a) *V. l. ult. C. de patr. pot. §. 1. & 2 inst. de his qui s. v. al. s. iur.*

ignoravano le sorgenti della giustizia stessa da lor conosciuta, giacchè ferivano sì gravemente con queste barbare leggi lo spirito di que' principj, che sono i fondamenti di tutta la giustizia, e l'equità, che nelle altre loro leggi si ammira (I).

Non è però questo il solo errore, da cui giudicar si possa quanto fossero essi lontani dalla conoscenza di questi principj. Se ne vede un'altra pruova non men luminosa nell'idea, che i loro Filosofi avean data dell'origine della società umana, di cui questi principj sono i fondamenti. Imperciocchè lungi dal riconoscerli, e divisare, come debbano formare l'unione degli uomini, aveano immaginato, che gli uomini avessero primieramente vissuto come bestie salvatiche nei campi senza comunicazione, e senza alcun ligame, sino a che uno di essi s'avvisò di poterli unire in società, e cominciò poco a poco ad ammansarli per ritrarli dalla vita errante (b).

Non ci tratteremo già a considerare le cagioni di sì strana contrarietà di lume, e di tenebre negli uomini i più illuminati fra tutti coloro, che vissuti sono nel paganesimo; nè tor vogliam ad esaminare come potevano essi conoscere tante regole di giustizia e di equità, senza scoprire i principj, onde quelle dipendono. I primi elementi della Religione Cristiana spiegano questo enigma: e ciò che questa c' insegna dello stato dell'uomo, ci fa conoscere le cagioni di tanto acciecamiento, e ci dà a divedere nel medesimo tempo quali sieno i primi principj stabiliti da Dio per fondamenti dell'ordine della società degli uomini, e le sorgenti di tutte le regole della giustizia e dell'equità.

Ma sebbene la cognizione di questi principj ci sia venuta dal solo lume della Religione; questa però ce li fa vedere nella nostra stessa natura con tanta chiarezza, che l'uomo non può ignorarli se non perchè ignora se stesso, e però sempre reca grandissima maraviglia l'acciecamiento che gli ne toglie la cognizione.

II. Siccome dunque niun'altra cosa è tanto necessaria nelle scienze, quanto possederne i primi principj; e perciò si comincia sempre dal piantar quelli, che a ciascuna convengono, e si espongono in tal guisa, che ne salti subito all'occhio tutta l'evidenza e la certezza, perchè possano servire di fondamento a tutte le particolari verità, che da quelli dipendono: così importa grandemente considerare prima di tutto, quali sono i principj delle leggi, per conoscere poi la natura e la certezza delle regole, che da essi discendono nella nostra mente. E si giudicherà del carattere della certezza di questi principj dalla doppia impressione, che debbono fare le verità, che Iddio c' insegna per mezzo della Religione, e ci fa conoscere per mezzo della nostra ragione. E però si può dire, che i primi principj delle leggi abbiano un carattere di verità, che colpisce, e persuade più, che quella non fa dei principj delle altre scienze umane: e laddove i principj delle altre scienze, e le verità particolari, che ne dipendono, non sono che oggetto sol della mente, e non già del cuore, nè sono tutte le menti capaci di comprenderli; i primi principj poi delle leggi, e le regole essenziali a questi principj hanno un carattere di verità, di cui niuno è incapace, e che tocca egualmente lo spirito e il cuore. Così l'uomo non corrotto è di quelli vieppiù penetrato, e più fortemente persuaso, che delle verità di tutte le altre scienze umane.

Non

(I) Non vorrei, che per questo tanto si biasimassero i Romani: giacchè il dare il dritto della vita, e della morte al padre, ed al padrone, come a Magistrati domestici nulla ha d'inumano, e di contrario alla Legge di Natura: e forse nello stato

popolare, e di quella moltitudine di schiavi, ch'era presso gli Antichi, non era inconvenienti: come mal si confarrebbe in una Monarchia ben regolata. *Maffei.*

(b) *C. de imp. L. 1 C. 2.*

Non evvi alcuno, per esempio, il quale non senta, e collo spirito e col cuore, che agli altri non sia permesso di ammazzare, o di rubar lui, nè a lui di ammazzare, o rubare gli altri, e non sia più pienamente persuaso di queste verità, di quel ch'esser potrebbe d'un teorema di geometria. Ciò non ostante queste verità istesse, che l'omicidio e'l furto sono illeciti, per quanto siano evidenti, non hanno il carattere di una certezza eguale a quella dei primi principj, onde esse derivano. Poichè laddove questi principj sono regole, dalle quali non vi è dispensa, o eccezione, queste all'incontro sono soggette ad eccezioni, e dispense. Imperciocchè, per esempio, Abramo poteva uccidere giustamente il suo figlio, allorchè il Padrone della vita, e della morte gliel comandò (c): E gli Ebrei s'impadronirono senza delitto delle ricchezze degli Egiziani per ordine del Padrone dell'Universo, che loro le diede (d).

III. Non si può prendere una via più semplice, e più sicura per iscoprire i primi principj delle leggi, che in supponendo due primiere verità, le quali pur sono semplici definizioni. L'una, che le leggi dell'uomo sono regole della sua condotta; e l'altra, che per condotta dell'uomo s'intende qualunque passo egli dia verso il suo fine.

Per iscoprire dunque i primi fondamenti delle leggi dell'uomo, conoscer bisogna qual'è il suo fine; perchè la sua direzione a questo fine sarà la prima regola della via, e dei passi, che ve lo conducono, e in conseguenza la sua primaria legge, e'l fondamento di tutte le altre.

Conoscere il fine di una cosa, è semplicemente sapere, perchè ella sia fatta. E si conosce, perchè una cosa sia fatta; se vedendo, come ella è fatta, si vegga a che la sua struttura può riportarsi. Perchè egli è certo che Iddio ha proporzionata la natura di ogni cosa al fine per cui l'ha destinata. Noi sappiamo, e sentiamo tutti, che l'uomo ha un'anima, che informa il corpo: e che nell'anima vi sono due potenze, l'intendimento capace di conoscere, e la volontà capace di amare. Così vediamo, che per conoscere, e per amare, Iddio ha fatto l'uomo: e per conseguenza egli è fatto per unirsi a qualche oggetto, di cui la cognizione, e l'amore debbono fare il suo riposo, e la sua felicità; e verso questo oggetto tutti i suoi passi debbono esser diretti. Donde segue, che la primaria legge dell'uomo sia la sua destinazione alla ricerca, ed all'amore di questo oggetto, che deve essere il suo fine, e nel quale deve trovare la sua felicità: e che questa legge, essendo la regola di tutti i suoi passi, debba essere il principio di tutte le sue leggi.

Per conoscere dunque, qual sia questa primaria legge, qual ne sia lo spirito, e come ella è il fondamento di tutte le altre; bisogna vedere a quale oggetto ella ci destina.

Di tutti gli oggetti, che s'offrono all'uomo in tutto l'universo, comprendendovi l'uomo stesso, non ne troverà alcuno, che sia degno di essere il suo fine. Imperciocchè in se stesso, lungi dal ritrovarvi la sua felicità, egli non vedrà, che i semi delle miserie, e della morte: e se rivolgiamo lo sguardo a tutto ciò, che ci circonda, troveremo, che niente può far le veci di fine, nè al nostro spirito, nè al nostro cuore: e che ben lungi dal poter riguardare le cose, che vi vediamo, come nostro fine, noi siamo il fine loro, e per noi soltanto Iddio le ha fatte (e). Imperciocchè tutto ciò, che abbraccia la terra, e il Cielo, è sta-

A 2

(c) *Gen. 22, 2.*

(d) *Exod. 11, 2, 12, 36.*

(e) *Ne fortè elevatis oculis ad cœlum, videas solem & lunam, & omnia astra cœli, &*

errore deceptus, adores ea, & colas quæ creavit Deus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ sub cœlo sunt. Deut. 4, 19.

III. Conoscenza dei primi principj delle leggi per mezzo della cognizione dell'uomo.

è stato unicamente creato per li nostri bisogni; e perirà, quando questi cesseranno. Veggiamo perciò, che qualunque altra cosa è sì poco degna e della nostra mente, e del nostro cuore, che in riguardo alla mente, Dio le ha nascosta ogni altra cognizione delle creature, fuorchè quella di ben condursi; e le scienze, le quali si applicano alla conoscenza della loro natura, vi scoprono ciò solamente, che può essere di nostro uso, e si rendono più oscure a misura, ch'esse vogliono andare più in là, e penetrare fino a quello, che ad uso nostro non appartiene (f). E riguardo al cuore niuno ignora, che il mondo intero non è capace di riempierlo. Questo non ha potuto mai render felice alcuno di coloro, che lo hanno più amato, e che più ne hanno posseduto. E' tale l'evidenza di questa verità a ciascheduno, che niuno ha bisogno di pruove per esserne persuaso. In somma bisogna apprendere da colui, che ha formato l'uomo, che egli solo essendo il suo principio, n'è altresì il fine (g): e che il solo Iddio può riempire il vuoto infinito della mente, e del cuore, ch'egli ha per se formati (h).

Dunque per Dio stesso Iddio ha fatto l'uomo (i): per conoscerlo, gli ha dato l'intendimento: per amarlo, gli ha data la volontà; e per mezzo de' ligami di questa conoscenza, e di questo amore vuole, che gli uomini a lui si uniscano, per trovare in lui e la lor vera vita, e la loro unica felicità (l).

In questa costruzione dell'uomo, formato per conoscere, e per amare Iddio, consiste appunto la sua rassomiglianza a Dio (m). Poichè siccome Iddio è il solo sommo bene, egli per sua natura conosce, ed ama se stesso: ed in questa conoscenza, ed in questo amore consiste tutta la sua felicità. Così l'uomo rassomiglia a lui, perchè è di natura capace di conoscerlo, e di amarlo: e partecipa della sua beatitudine, se arriva alla perfezione di questa conoscenza, e di questo amore (n).

IV. Quindi scopriamo in questa rassomiglianza dell'uomo a Dio, in che consista la sua natura, in che consista la sua religione, in che consista la sua primaria legge. Imperciocchè la sua natura altra non è, se non se l'essere creata all'immagine di Dio, e capace di possedere quel sommo bene, che la sua vita, e la sua beatitudine esser deve.

V. La sua religione, la quale è l'unione di tutte le sue leggi, non è altra cosa, se non se il lume, e la via che a questa vita lo conducono (o).

VI. E la sua prima legge, la quale è lo spirito della sua religione, è quella, che gli comanda la ricerca, e l'amore del sommo bene, al quale deve egli elevarsi con tutte le forze del suo spirito e del suo cuore, che per possederlo son fatti (p).

VII.

(f) Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper, & in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus. Non est enim tibi necessarium, quæ abscondita sunt, videre oculis tuis. *Ecccl. 3, 22.*
(g) Ego sum a & ω, primus & novissimus, principium & finis. *Apoc. 22, 13. Is. 41, 4.*
(h) Satiabor, cum apparuerit gloria tua. *Ps. 16, 17.*

(i) Universa propter semetipsum operatus est Dominus. *Prov. 16, 4.* Et faciet te excelsiorem cunctis gentibus, quas creavit in laudem, & nomen, & gloriam suam. *Deut. 26, 19.* Et omnem qui invocat nomen meum, in gloriam meam creavi eum, formavi eum, & feci eum. *Is. 43, 7.*

(l) Ipse est enim via tua. *Deuter. 30, 20.* Hæc est vita æterna, ut cognoscant te. *Joan. 17, 3.*

(m) Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. *Gen. 1, 26. Sap. 2, 23. Eccle. 17, 1. Coloss. 3, 10.*

(n) Scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est. *1. Joan. 3, 2.*

(o) Lex lux, & via vitæ. *Prov. 6, 23.*

(p) Hoc est maximum & primum mandatum. *Matth. 22, 38.* Dilectio custodia legum illius est. *Sap. 6, 19.*

VII. Questa prima legge è il fondamento, ed il primiero principio di tutte le altre. Imperciocchè la legge, che comanda all'uomo la ricerca, e l'amore del sommo bene, comune essendo a tutti gli uomini, ne abbraccia una seconda, che gli obbliga ad unirsi, ed amarsi fra loro; perchè destinati ad essere uniti nel possesso di un solo, ed unico bene, che far dee la lor comune felicità, e per esservi uniti sì strettamente, che dovranno essere omai una sola cosa, come è detto in S. Giovanni (q), non possono esser degni di questa unità nel possesso del loro comune fine, se non cominciano la loro unione con legarsi d'un amore naturale nella via, che vi conduce. Nè vi è altra legge, che comandi a ciascheduno di amar se stesso, perchè noi non possiamo meglio amare noi stessi, che in osservando la prima legge, ed indirizzandoci al bene, al quale ella ci chiama.

VIII. Mediante lo spirito di queste due prime leggi Iddio, destinando gli uomini all'unione del possesso nel loro fine comune, ha cominciato dal formare tra essi una prima unione, nell'uso dei mezzi, che ve li conducono. Ed ha fatto dipendere quella ultima unione, che formar deve la lor beatitudine, dal buon uso di quella prima, che stringer deve la lor società.

Per unirli dunque in questa società, egli l'ha renduta essenziale alla loro natura. E siccome si vede nella natura dell'uomo, che egli è destinato al sommo bene, si vedrà parimente, che vien destinato alla società, e in essa si troveranno i ligami tutti, che da ogni banda ve l'obbligano: e questi ligami, che derivano dall'esser l'uomo destinato all'esercizio delle due prime leggi, sono nel medesimo tempo i fondamenti di tutte le regole particolari de' suoi doveri, e le sorgenti di tutte le leggi.

Ma prima di passar oltre, e di far vedere l'incatenamento, che lega tutte le leggi a queste due prime, bisogna prevenire la riflessione, che si farà naturalmente sopra lo stato presente della società, la qual dovendo esser fondata sulle due prime leggi, non lascia di sussistere, quantunque non regni in essa gran fatto lo spirito di queste leggi; e però sembra, ch'ella si mantenga per mezzo d'altri principj. Tuttavia sebbene gli uomini abbiano violato le leggi fondamentali, e la società sia in uno stato stranamente diverso da quello, che doveva essere poggiato sopra questi fondamenti, ed assodato da questa unione; egli è però sempre vero, che queste leggi divine, ed essenziali alla natura dell'uomo, sussistono immutabili, e non hanno punto cessato d'obbligare gli uomini ad osservarle: ed è certo parimente, come farem vedere in appresso, che tutte le leggi, che regolano la società nello stato stesso, nel quale noi la veggiamo, altro non sono che conseguenze di quelle prime. E' stato perciò necessario stabilire questi primi principj: del resto non è possibile di ben comprendere la maniera, in cui si vede ora sussistere la società, senza conoscere lo stato naturale, nel quale esser dovrebbe, e considerarvi l'unione, che le divisioni degli uomini hanno rotta, e l'ordine, che hanno turbato.

Per giudicare dunque dello spirito, e dell'uso delle leggi, che mantengono la società nello stato presente, necessario è delineare un piano della società sopra il fondamento delle due prime leggi, affine di scovirvi l'ordine di tutte le altre, ed i loro rapporti colle due prime. E si vedrà poi di qual maniera ha provveduto Iddio per far sussistere la società nello stato, in cui noi la vediamo, e fra coloro, i quali non guidandovisi collo spirito delle primitive leggi, ruinano i fondamenti, ch'egli posti vi aveva.

CA.

(q) Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint. *Joan. 17, 21.*

C A P I T O L O II.

*Piano della Società sopra il fondamento delle due prime leggi
per mezzo di due spezie di obbligazioni.*

S O M M A R J.

- I. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge.
II. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge.
III. L'uomo è destinato alla Società, essendo stato sottoposto a due spezie di obbligazioni.

I. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge.
I. Comechè sia fatto l'uomo per conoscere, e per amare il sommo bene, non lo ha nondimeno Iddio posto immediatamente in possesso di questo fine, ma l'ha messo prima in questa vita, come in una via per pervenirvi. E siccome l'uomo non può a niun oggetto portarsi per altra strada, che per le cognizioni del suo intelletto, e per li movimenti della sua volontà; Iddio ha fatto dipendere la conoscenza chiara, e l'amore immutabile del sommo bene, che deve fare la felicità dello spirito, e del cuore dell'uomo, dall'obbedienza alla legge, che gli comanda di meditare, ed amare questo unico bene, per quanto può durante questa vita, la quale gli dà soltanto per impiegarla tutta nella ricerca di quest'oggetto solo degno di richiamare sopra di se tutte le mire, e tutti i desiderj di lui (a).

Non entreremo già qui nella spiega delle verità che la Religione c'insegna sulla maniera, in cui Iddio guida, ed eleva l'uomo a questa ricerca. Per dare l'idea del piano delle società, basta supporre, e osservare, che tanto è vero che Iddio dà all'uomo l'uso della vita in questo universo per occuparlo nell'esercizio della prima, e seconda legge, che tutto ciò che può esservi dentro di se, e in tutto il resto delle creature, sono altrettanti oggetti postigli innanzi agli occhi per essergli a ciò di ajuto e di sprone. Imperciocchè per la prima legge egli nella vista, e nell'uso di tutti questi oggetti, dee comprendere, ch'essi sono tanti tratti, ed immagini di quel che Dio vuole, che si conosca, e si ami in lui.

II. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge.
II. E per la seconda legge Iddio ha talmente uniti gli uomini tra di loro, e l'universo a tutti gli uomini, che gli oggetti stessi, i quali debbono eccitarli all'amor del sommo bene, gli obbligano altresì alla società, ed allo scambievole amore tra di essi. Poichè non si vede, e non conoscesi cosa nè fuor dell'uomo, nè dentro l'uomo, che non dimostri esser lui alla società destinato.

Così fuor dell'uomo i Cieli, gli astri, il lume, l'aria, sono oggetti esposti alla vista degli uomini, come un bene comune a tutti, e di cui ciascuno ha libero e intero uso. E tutte le cose, che la terra, o le acque portano, o producono, son d'uso parimente comune, ma di tal sorta, che niente non passa al nostro uso, se non se mediante le fatiche di molte altre persone. Il che rende gli uomini

(a) Audi, Israel: Dominus Deus noster Deus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua. Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie, in corde tuo: & narrabis filiis tuis, & meditaberis sedens in domo

tua, & ambulans in itinere, dormiens atque consurgens: & ligabis ea quasi signum in manu tua: eruntque, & movebuntur ante oculos tuos. Scribesque ea in limine, & ostiis domus tuæ. Deut. c. 4, ibid. 11, 13.

mini gli uni agli altri necessarij, e tra di essi forma diversi rapporti per li vantaggi dell'agricoltura, del traffico, delle arti, delle scienze, e per tutte le altre comunicazioni, che i varj bisogni della vita richieder possono.

Così nell'uomo si osserva, che Iddio l'ha formato per mezzo di un ligame inconcepibile dello spirito e della materia; e l'ha composto accoppiando l'anima al corpo, per fare di questo corpo unito allo spirito, e della meravigliosa struttura dei sensi e delle membra, l'istramento di due cose essenziali alla società.

La prima è di ligare gli animi e i cuori degli uomini tra di loro; il che accade per una conseguenza naturale dell'unione dell'anima e del corpo. Imperciocchè mediante l'uso de' sensi uniti allo spirito, e delle impressioni dello spirito sopra de' sensi, e de' sensi sopra lo spirito, gli uomini si comunicano gli uni agli altri i lor pensieri, ed i lor sentimenti. Così il corpo è nel medesimo tempo l'istramento e l'immagine dello spirito e del cuore, che sono l'immagine di Dio.

La seconda è di applicare gli uomini a tutte le differenti fatiche, che Iddio ha rendute necessarie per tutti i loro bisogni: imperciocchè Iddio ci ha dati i sensi, e le membra per la fatica; e sebbene sia vero, che le fatiche, le quali al presente tengono occupato l'uomo sieno per lui una pena, colla quale Dio lo punisce, e che Iddio abbia dato all'uomo un corpo adatto al travaglio per punirlo col travaglio stesso, è certo però che egli è sì naturalmente destinato alla fatica, che gli era stato comandato di faticare anche nello stato d'innocenza (b). Ma l'una delle differenze tra le fatiche di questo primo stato e quelle del nostro, consiste in ciò, che il lavoro dell'uomo innocente era una piacevole occupazione, senza stento, senza noia, senza stanchezza, ed il nostro ci è imposto come una pena (c). Così la legge della fatica è egualmente essenziale ed alla natura dell'uomo, ed allo stato, nel quale l'ha posto la sua caduta: e questa legge è parimente una conseguenza naturale delle due prime, le quali applicando l'uomo alla società, l'obbligano alla fatica, che ne forma il ligame, ed ordinano a ciascheduno la sua, per distinguere mediante i diversi lavori, i varj impieghi, e le differenti condizioni, di cui dee costare la società.

III. Iddio dunque, destinando gli uomini alla società, ha formati i vincoli, che ve gli obbligano. E siccome i ligami generali, ch'egli compone fra tutti gli uomini mediante la lor natura, e con destinarli ad un medesimo fine sotto le medesime leggi, son comuni a tutto l'uman genere, nè fanno nascere in ciascuno veruna singolar relazione, che lo obblighi più agli uni, che agli altri; così a questi ligami generali e comuni a tutti, aggiunge altri vincoli ed altre obbligazioni particolari di diverse specie, colle quali liga più dappresso gli uomini tra di loro, e determina ciascheduno ad esercitare effettivamente verso taluni di loro i doveri di quell'amore, che niuno può esercitare verso di tutti gli altri. Quindi siffatte obbligazioni sono relativamente a ciascuno, come quelle particolari leggi, che gli prescrivono ciò che la seconda legge da lui richiede, e per conseguenza regolano i suoi doveri. Poichè i doveri degli uomini tra di loro altro non sono, che gli effetti del sincero amore, che ogni uomo deve al suo simile, secondo i rapporti, ne quali si ritrovi.

Le obbligazioni particolari sono di due generi. Il primo è di quelle, che si formano con i naturali vincoli del matrimonio tra il marito e la moglie, e della nascita tra i genitori ed i figli: e questo genere comprende altresì le obbligazioni

(b) Posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, & custodiret illum. Genes. 2, 15.

(c) In sudore vultus tui vesceris pane. Genes. 3, 12.

III. L'uomo è destinato alla Società, essendo stato sottoposto a due spezie di obbligazioni.

zioni nascenti da' parentadi, e dalle affinità, che sono conseguenze della nascita, e del matrimonio.

Il secondo genere abbraccia tutte le altre sorte di obbligazioni, che stringono gli uomini tra di loro, e nascono differentemente, o nelle diverse comunicazioni, che tra gli uomini si fanno delle loro fatiche, della loro industria, e di ogni sorta d'ufficij, di servizj, ed altri soccorsi, o in quelle, che l'uso delle cose riguardano. Il che racchiude l'uso delle arti, degl'impieghi, e delle professioni di ogni natura, e tutto ciò, che può ligare le persone secondo i differenti bisogni della vita, sì per mezzo delle comunicazioni gratuite, come per mezzo de' traffichi.

Con tutte queste obbligazioni ha Iddio formato l'ordine della società degli uomini, per unirli nell'esercizio della seconda legge. E siccome per ogni obbligazione egli addita tutti i particolari doveri, che impone; così ne' caratteri di ciascuna obbligazione si riconoscono i fondamenti e le regole, di ciò, che da ognuno la giustizia e l'equità secondo la diversità delle circostanze richiede.

C A P I T O L O III.

Della prima specie di obbligazioni.

S O M M A R J.

- I. Obbligazione naturale del matrimonio, e della nascita.
- II. Istituzione divina del matrimonio, e principj delle leggi, che ne dipendono.
- III. Rapporti della nascita, e principj delle leggi, che sono conseguenze di quella.
- IV. Rapporti delle consanguinità e delle affinità, e loro principj.

I. Obbligazione naturale del matrimonio, e della nascita.
Il ligame, che costituisce il matrimonio tra il marito e la moglie, e quello, che produce la nascita tra essi, ed i loro figli, compone una società particolare in ogni famiglia, nella quale Iddio unisce le persone più strettamente per obbligarle alla continua pratica de' diversi doveri di scambievole amore. Con questo disegno non ha egli creati tutti gli uomini, siccome il primo, ma ha voluto farli nascere dall'unione, che ha formata tra' due sessi nel matrimonio, e porgli al mondo circondati da infiniti bisogni, perchè fosse lor necessario per lungo tratto di tempo il soccorso dell'uno e l'altro sesso. Ed appunto nella maniera, con cui Iddio ha formato questi due vincoli del matrimonio, e del nascimento, conviene rintracciare i fondamenti delle leggi, che li riguardano.

II. Istituzione divina del matrimonio, e principj delle leggi, che ne dipendono.
II. Per formare l'unione tra l'uomo e la donna, ed istituire il matrimonio, ch'esser doveva lo strumento della moltiplicazione, e nel tempo stesso della congiunzione del genere umano, e per dare a questa unione fondamenti proporzionati a' caratteri dell'amore, che doveva esserne il vincolo, formò Iddio in primo luogo il solo uomo (a), e di poi da quello cavò un secondo sesso, e formò la donna da una delle coste dell'uomo (b), per dinotare coll'unità della loro origine,

de, che essi formano un sol tutto, in cui la donna è tratta dall'uomo, e gli è data dalla mano di Dio (c), come una compagna, ed un soccorso a lui somigliante (d), e formato di lui stesso (e). Così egli legogli con questa sì stretta unione, e sì santa, della quale si dice, che Dio stesso gli ha congiunti (f), e che gli ha posti amendue in una sola carne (g). Egli rende l'uomo capo di questo tutto (h), ed assodò la loro unione, proibendo agli uomini di separare ciò che egli stesso avea congiunto (i).

Queste misteriose maniere, onde Iddio ha formato il contratto del matrimonio, sono i fondamenti non solo delle leggi, che regolano tutti i doveri del marito e della moglie, ma altresì delle Leggi della Chiesa e delle Leggi Civili, che riguardano il matrimonio e le materie, che ne dipendono, o che vi hanno rapporto.

Così il matrimonio essendo un vincolo formato dalla mano di Dio, deve esser celebrato in una maniera degna della santità dell'istituzione divina. Ed è conseguenza naturale di quest'ordine divino, che il matrimonio sia preceduto ed accompagnato dall'onestà, dalla scelta reciproca delle persone, che lo contraggono, dal consenso de' genitori, che per varj riguardi fanno le veci di Dio: e sia celebrato mediante il Ministero della Chiesa, dalla quale quella unione ricever dee gli effetti del Sacramento, che n'è il ligame.

Così essendo il marito e la moglie dati l'uno all'altro dalla mano di Dio, che gli unisce in un sol tutto, che niuna cosa può separare, non si può giammai disciorre un matrimonio, che sia stato una volta legittimamente contratto.

Così questa unione delle persone nel matrimonio è il fondamento della Civile Società, che gli unisce nell'uso de' loro beni e di tutte le cose.

Così il marito essendo per l'ordine divino il capo della moglie, ha sopra di essa una potestà proporzionata a quel che richiede la loro unione: e questa potestà è il fondamento della autorità, che le Leggi Civili danno al marito, e degli effetti di questa autorità nelle materie, in cui ha luogo.

Così, essendo il matrimonio istituito per la moltiplicazione del genere umano, mediante l'unione dell'uomo e della donna congiunti in quella maniera, in cui Iddio gli unì; ogni congiunzione, fuori del matrimonio è illecita, e non può produrre, che una nascita illegittima. E questa verità è il fondamento delle leggi della Religione e della Politica contro le illecite congiunzioni, e di quelle, che regolano lo stato de' figli che ne nascono.

Il vincolo del matrimonio, che unisce i due sessi, è seguito da quello della nascita, che liga al marito ed alla moglie i figli, che nascono dal lor matrimonio.

III. Per formar questo vincolo vuole Iddio, che l'uomo riceva la vita dai suoi genitori nel seno di sua madre: che la sua nascita sia il frutto de' dolori e de' patimenti di questa madre: ch'egli nasca incapace di conservar la vita, che riceve: che

Tom. I.

(c) Adduxit eam ad Adam. Genes. 2, 22.
 (d) Non est bonum esse hominem solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi. Gen. 2, 17. Eccli. 17, 5.

(e) Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea; hac vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Gen. 2, 23.

(f) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth. 19, 6.

(g) Et erunt duo in carne una. Gen. 2, 24.

Itaque non sunt duo, sed una caro. Matth. 19, 6. Ephes. 5, 31. Marc. 10, 8.

(h) Caput autem mulieris vir. 1. Cor. 11, 3. Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Domino, quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiæ. Ephes. 5, 22, 23, sub viri potestate eris. Genes. 3, 16. 1. Cor. 14, 34.

(i) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth. 19, 6.

(a) Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ. Gen. 2, 7.
 (b) Tulit unam de costis ejus, & replevit

carnem pro ea. Et edificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem. Gen. 2, 21, 22.

III. Rapporti della nascita, e principj delle leggi, che sono conseguenze di quella.

che per lungo tempo sia in uno stato di debolezza, bisognoso del soccorso de' suoi genitori per sussistere, ed essere allevato. E siccome per mezzo di questa nascita forma Iddio lo scambievole amore, che unisce sì strettamente colui, che generando il suo simile gli dà la vita, a colui che la riceve, egli dà all'amor de' genitori un carattere proporzionato allo stato de' figli nel loro nascimento, ed a tutti i bisogni che sono le conseguenze della vita, ch'essi loro han data, per astringerli con questo amore ai doveri dell'educazione, dell'istruzione, ed a tutti gli altri. E dà all'amor de' figli un carattere proporzionato ai doveri di dipendenza, di obbedienza, di riconoscenza, ed a tutti gli altri, ai quali gli obbliga il beneficio della vita ch'essi riconoscono dai genitori, senza de' quali, come egli stesso ne insegna, non l'avrebbero certamente (1). E questo gli obbliga a rendere ai genitori tutti i possibili soccorsi e servigj nei loro bisogni, e soprattutto in quei della gravezza degli anni, e delle altre debolezze, infermità, e necessità, ne quali i figli render possono ai loro genitori i doveri corrispondenti ai primi beneficj da essi ricevuti.

Quest'ordine della nascita è quello, che producendo le obbligazioni tra i genitori ed i figli, è il fondamento di tutti i loro doveri, de' quali è facile vedere l'estensione da' caratteri di queste differenti obbligazioni. E da questi principj stessi dipendono le disposizioni delle Leggi Civili, intorno agli effetti della paterna potestà, e de' doveri reciprochi de' genitori verso dei figli, e dei figli verso i genitori, in quanto queste materie si rapportano alla politica, come sono li dritti, che le Leggi e le Consuetudini danno ai Padri per la guida dei loro figli, per la celebrazione dei loro matrimonj, per l'amministrazione e godimento de' loro beni, le ribellioni de' figli contro l'obbedienza ai genitori dovuta, l'ingiustizia de' genitori o de' figli, che ricusino di somministrarsi a vicenda gli alimenti, ed altre simili cose.

Sopra questo medesimo ordine che Iddio ha tenuto per dare la vita a' figli per mezzo de' loro genitori, sono ancora fondate le leggi, le quali fanno passare a' figli i beni de' genitori dopo la lor morte; perchè essendo stati dati i beni agli uomini per tutti i bisogni della vita, ed altro non essendo, che una conseguenza di questo beneficio, egli è dell'ordine naturale, che dopo la morte de' genitori raccolgano i figli i loro beni, come un accessorio della vita, che da essi han ricevuta.

Il vincolo della nascita, che unisce a' loro figli i padri e le madri, gli lega ancora a coloro, che nascono e discendono da' medesimi. E questo vincolo fa considerar come figli tutti i discendenti, e mette tutti gli ascendenti nel luogo di padri o di madri.

Dalla differenza de' caratteri dell'amore, che unisce il marito, e la moglie, e quello, che lega i genitori ed i figli, si può dedurre, che l'opposizione di questi differenti caratteri è il fondamento delle leggi, le quali rendono illecito il matrimonio tra gli ascendenti e discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali in certi gradi: ed è facile di vederne le ragioni colla semplice riflessione su di ciò, che si è osservato intorno a questi caratteri, sopra di che non è qui necessario dilungarci.

IV. Il matrimonio e la nascita, che sì strettamente uniscono il marito e la moglie, e i genitori ai loro figli, formano altresì due altre specie di rapporti, che

IV Rapporti della consanguinità e delle affinità, e loro principj.

(1) In toto corde tuo honora patrem tuum, & genitum matris tuae ne obliviscaris; memento quoniam nisi per illos natus non fuisses; &

retribue illis, quomodo & illi tibi. Eccli. 7. 28, 29, 30.

che ne seguono naturalmente. Il primo è quello de' collaterali, che consanguinità si appella, il secondo è quello della parentela, che porta seco il matrimonio, e che chiamasi affinità.

La consanguinità lega i collaterali, vale a dire coloro, la di cui nascita trae l'origine da un medesimo comune ascendente. Sono così chiamati, perchè laddove gli ascendenti e discendenti sono in una medesima linea di padre in figlio, i collaterali hanno ciascheduno la lor propria, che va a riunirsi nell'ascendente comune. Così essi sono l'uno a lato dell'altro, ed il fondamento del loro vincolo e della loro congiunzione, è la loro comune unione al medesimo stipite, dal quale riconoscono la lor nascita.

Non è questo il luogo di spiegare i gradi delle parentele, essendo materia, che fa parte di quella delle successioni. E basta osservar qui, che questo vincolo di parentela è il fondamento di diverse leggi, come di quelle che proibiscono il matrimonio tra congiunti; di quelle, che li chiamano alle successioni, e alle tutele; di quelle delle ricuse de' Giudici, e delle repulse de' testimonj parenti delle parti litiganti, e di altre di simil fatta.

Le affinità sono i vincoli e le relazioni, che si formano tra il marito e tutti i parenti della moglie, e tra la moglie e tutti i congiunti del marito. Il fondamento di questo vincolo è l'unione sì stretta che passa tra il marito e la moglie, la quale fa, che coloro i quali ligati sono in parentado all'un di essi, sono per conseguenza congiunti all'altro: e questa congiunzione fa, che il marito consideri il padre e la madre di sua moglie, come se fossero padre e madre a lui stesso, ed i di lei fratelli e sorelle, ed altri congiunti, come se fossero propri fratelli, sorelle, e congiunti; e che la moglie riguardi allo stesso modo il padre e la madre, e tutti i parenti di suo marito.

Questo rapporto di affinità è il fondamento delle leggi, che proibiscono il matrimonio tra gli affini costituiti in linea retta di ascendenti e di discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali fino all'estensione di certi gradi; e sono altresì il fondamento delle leggi, che chiamano gli affini alle tutele, che ricusano i Giudici, ed i testimonj affini delle parti, e di altre somiglianti.